

LEGGE REGIONALE 03 agosto 2017, n. 21

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1

"Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali".

1. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali"", le parole: "*alle ore 22*" sono sostituite dalle seguenti: "*alle ore 23*".

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 agosto 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali"

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore